

# Regolamento Rete di Ambito n° 7 “RETE PEDEMONTANA”

## Integrativo dell’Accordo per la Costituzione della Rete di Ambito n° 7 della Città Metropolitana di Catania

### PREMESSE

**VISTA** la legge 13 luglio 2015, n 107 che all’art. 1, comma 66, prevede la suddivisione del territorio regionale in ambiti di ampiezza “*inferiore alla provincia e alla città metropolitana*”, quale fattore determinante per l’efficacia della *governance*, per raccogliere e incontrare le esigenze delle scuole che ne fanno parte, per la più efficiente distribuzione delle risorse;

**VISTA** la nota 26 gennaio 2006, Prot. n. 726 del Capo dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con cui, in attuazione dell’art. 1, comma 66 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono state precisate le regole per la determinazione degli ambiti territoriali;

**CONSIDERATO** che l’art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 dispone che gli Uffici Scolastici Regionali promuovono la costituzione di reti tra Istituzioni Scolastiche del medesimo ambito, da costituire entro il 30 giugno 2016;

**VISTO** il decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia del 03 marzo 2016, Prot. n. 4146, con cui sono stati identificati gli ambiti nel territorio regionale;

**VISTO** in particolare l’elenco delle Istituzioni Scolastiche comprese nell’ambito territoriale n° 7 in base al Decreto del Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia del 03 marzo 2016;

**PRECISATO** inoltre che le Istituzioni Scolastiche paritarie, rappresentate dal loro soggetto di coordinamento e/o legale rappresentante, partecipano alle azioni della Rete di Ambito per tutte le materie di loro interesse previste dalla normativa vigente e comunque ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modifiche ed integrazioni;

**TENUTO CONTO** della pregressa esperienza nella Regione Sicilia delle “Reti generali del sistema pubblico di istruzione”;

**TENUTO CONTO** di quanto previsto dalle “Linee guida per la formazione delle reti” del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota del 7 giugno 2016 prot. n° 2151, ove si afferma, tra l’altro, che “*la rete d’ambito può prevedere per il suo razionale funzionamento anche ulteriori articolazioni interne di coordinamento tra le scuole che la costituiscono e tra le reti di scopo in essa presenti*” e che “*per il raggiungimento delle finalità .....*”, le reti di ambito di una stessa provincia e/o città metropolitana si possono coordinare tra loro e con le articolazioni territoriali dell’USR al fine di affrontare in modo più organico problematiche comuni, coinvolgendo, se necessario, Enti Locali e/o Rappresentanze del mondo della cultura e del lavoro

**i Dirigenti Scolastici dell’ambito n. 7, con il presente atto, convengono quanto segue:**

### SEZIONE 1: GENERALITÀ SUL REGOLAMENTO

#### Art. 1

#### Norma di rinvio

Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

#### Art. 2

#### Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, integrativo dell’accordo per la costituzione della Rete di Ambito n° 7 della Città Metropolitana di Catania – prot. n° 19118 del 19/10/2016, detta la disciplina del funzionamento della Rete di

- Ambito, in esecuzione dell'art. 1, comma 70, della Legge 13 luglio 2015, n. 107.
2. Regola altresì la *governance* di Ambito, attraverso:
    - a) la definizione di modalità di coordinamento tra le reti di ambito in collaborazione con l'Ambito Territoriale di Catania finalizzate alla realizzazione ed alla gestione di progettualità condivise;
    - b) lo sviluppo di sistemi di interazione e collaborazione all'interno della rete di ambito con altri soggetti istituzionali e con *stakeholder* (enti, associazioni o agenzie, università ecc.) per la configurazione e lo svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale.
  3. Il presente Regolamento mira all'efficace ed efficiente funzionamento della Rete di Ambito, per il perseguimento delle finalità richiamate dalla Legge 13 luglio 2015, n. 107 all'art.1, comma 7.

## **SEZIONE 2: NORME GENERALI SULLA RETE**

### **Art. 3 Denominazione della Rete**

1. La Rete di Ambito costituita con la sottoscrizione dell'Accordo di rete del 19 ottobre 2016, prot. n° 19118, assume la denominazione di **Rete Pedemontana**.

### **Art. 4 Definizione e Ambito Territoriale di Riferimento**

1. Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Pedemontana sono gli Istituti Scolastici statali e paritari ricadenti nell'Ambito territoriale n° 7 - così come individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia con nota prot. MIUR.AOODRSI.REG.UFF. 4146 del 3 marzo 2016 - che sottoscrivono l'Accordo prot. n. 19118 del 19 ottobre 2016.

### **Art. 5 Oggetto e finalità della Rete Pedemontana**

1. La Rete si configura quale interlocutore nei confronti dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e la sua articolazione territoriale per la Città Metropolitana di Catania, al fine di coordinare, in sinergia, le diverse attività ritenute prioritarie dalla Rete stessa, nonché la razionalizzazione di pratiche amministrative e di atti non strettamente connessi alla gestione della singola Istituzione Scolastica (art. 1, comma 72, della Legge 13 luglio 2015, n. 107).
2. La Rete, quindi, in funzione delle finalità sopra elencate:
  - a) intercetta, dalle diverse provenienze, e condivide le necessarie risorse finanziarie e umane;
  - b) regola e formalizza i rapporti con le istituzioni e gli *stakeholder* territoriali;
  - c) condivide informazioni sistematiche su andamenti ed esiti delle progettualità elaborate (monitoraggi, esiti, strumentazioni, *best practices*, ecc.);
  - d) assume ogni determinazione necessaria (protocolli di intesa, convenzioni, condivisione di tavoli tecnici e/o operativi) all'interazione con altri soggetti territoriali per la realizzazione dei progetti e delle attività programmate;
  - e) interagisce, ove necessario o utile al perseguimento delle finalità elencate nel presente articolo, con altre reti territoriali di ambito.

### **Art. 6 Impegni delle Istituzioni Scolastiche aderenti**

1. Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Pedemontana si impegnano a:
  - a) assicurare coerenza e adeguata contestualizzazione alle iniziative delle singole scuole in riferimento all'innovazione/efficacia dell'azione educativo-didattica;
  - b) realizzare azioni di studio, di formazione e di ricerca;
  - c) realizzare attività formative comuni per docenti e personale ATA dando loro il necessario sostegno per una qualificata professionalità;
  - d) collaborare per realizzare un sistema efficace per la diffusione e lo scambio di buone pratiche;
  - e) collaborare per condividere con la Rete le risorse umane e professionali particolarmente significative ed

utili agli scopi prefissati;

- f) individuare un insegnante referente per le attività di formazione dei docenti;
- g) collaborare, per il tramite del DSGA o del facente funzioni di DSGA, all'istruttoria ed espletamento delle pratiche amministrative afferenti la Rete;
- h) realizzare in comune i piani di formazione del personale scolastico;
- i) razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle Istituzioni Scolastiche anche attraverso la gestione centralizzata di servizi e di atti amministrativi. A tal fine potranno essere stipulati ulteriori accordi, che definiscano gli ambiti di intervento, le responsabilità, gli obblighi ed i contributi a carico dei singoli aderenti e fruitori dei servizi e delle procedure attivate.

#### **Art. 7**

##### **Costituzione di micro-reti**

1. Su richiesta delle Istituzioni Scolastiche aderenti, la Conferenza di Servizio della Rete, di cui al successivo art. 13, può deliberare la costituzione di **micro reti di Scopo (micro-reti)**, intra-ambito o inter-ambito, qualora ne ravvisi la validità in riferimento sia all'oggetto che all'obiettivo specifico emergente da bisogni o necessità specifiche rilevate.
2. In caso di delibera favorevole, le micro-reti intra-ambito così costituite possono realizzare attività formative accedendo ai fondi per la formazione assegnati alla scuola polo della Formazione.
3. L'eventuale finanziamento delle attività formative delle reti inter-ambito sarà definito in accordi successivi con gli altri ambiti territoriali coinvolti.
4. Per le singole micro-reti di scopo dovrà essere individuata la scuola che ne curerà, quale capofila, il coordinamento e la rappresentanza per gli atti e le attività espressamente individuate.

#### **Art. 8**

##### **Progettazione Territoriale**

1. Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Pedemontana individuano le attività identificate come prioritarie secondo criteri di territorialità, di appartenenza a diversi ordini di scuola, di progettazione ed organizzazione metodologica e didattica, oltre che di organizzazione amministrativa.

#### **Art. 9**

##### **Progettazione della Formazione**

1. Le attività formative organizzate dalle Rete di Ambito, rivolte a tutto il personale dipendente in servizio presso le Istituzioni Scolastiche dell'Ambito, trovano copertura nei finanziamenti vincolati ed erogati dal MIUR.
2. Le attività formative sono strutturate in unità formative, ciascuna delle quali di durata non inferiore a 25 (venticinque) ore.
3. La struttura minima dell'unità formativa prevede una quota oraria per la formazione in presenza, una quota oraria destinata a laboratori formativi dedicati, una quota oraria riservata alla documentazione e rendicontazione delle esperienze realizzate.
4. Ad integrazione della struttura minima dell'unità formativa possono essere previste ulteriori modalità formative.
5. I finanziamenti vincolati ed erogati dal MIUR sono utilizzati prioritariamente, nella misura del 70%, per le attività formative comuni e deliberate dalla Conferenza di Servizio di cui al successivo art. 13, per non più del 30% per le attività delle micro-reti di cui all'art. 7 commi 2 e 3 del presente Regolamento.
6. Le eventuali economie derivanti dalla quota destinata al finanziamento delle attività di formazione delle micro-reti andranno ad incrementare la quota già destinata alle attività comuni.

#### **Art. 10**

##### **Criteri per l'impiego del Personale Docente e non Docente**

1. Le modalità di impiego del personale docente e non docente per la realizzazione di progetti e attività sono oggetto di una specifica determinazione della Conferenza di Servizio di cui al successivo art. 13.

#### **Art. 11**

## **Fondo comune**

1. È istituito un fondo comune annuo da erogare a favore della scuola capofila della Rete Pedemontana.
2. La quota associativa è deliberata dalla Conferenza di Servizio di cui al successivo art. 13, in misura differenziata per ordini e gradi di scuola.
3. Le Istituzioni Scolastiche paritarie aderenti alla Rete Pedemontana contribuiscono al fondo della Rete con la quota corrispondente all'ordine e al grado di scuola più elevato da esse attivato.
4. Il fondo comune è destinato alla gestione delle attività connesse al funzionamento della Rete stessa, ivi compresi gli eventuali emolumenti, in misura forfettaria, a favore del personale delle Istituzioni Scolastiche della Rete di Ambito utilizzati per la realizzazione di particolari attività connesse alla gestione di pratiche amministrative.

## **SEZIONE 3: GOVERNANCE DELLA RETE PEDEMONTANA**

### **Art. 12**

#### **Organi della Rete Pedemontana**

1. Sono organi della Rete Pedemontana:
  - a) Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti;
  - b) Coordinatore della Rete di Ambito;
  - c) Coordinatore del Polo per la Formazione;
  - d) Comitato di Gestione;
  - e) Coordinatore della micro-rete.

### **Art. 13**

#### **Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici**

1. La Rete Pedemontana è amministrata dalla Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici delle scuole aderenti, ai sensi dell'art.14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. È convocata, con atto formale e con esplicita indicazione dei punti posti all'o.d.g., esclusivamente dal Dirigente Scolastico Coordinatore della Rete di Ambito, di cui al successivo art. 14, ogni qualvolta lo stesso ne ravveda la necessità, oppure su richiesta di almeno un terzo delle Istituzioni Scolastiche aderenti, oppure su richiesta del Comitato di Gestione di cui al successivo art. 16.
3. La convocazione è resa ufficiale attraverso la pubblicazione all'albo della Rete e inviata agli interessati per mezzo PEC alla casella di posta certificata di ciascuna Istituzione Scolastica aderente, ordinariamente almeno cinque giorni prima della data di convocazione.
4. È convocata almeno 2 (due) volte per ciascun anno scolastico.
5. È presieduta dal Coordinatore della Rete di Ambito di cui al successivo art. 14 ovvero, in caso di assenza di questo, dal Coordinatore del Polo per la Formazione di cui al successivo art. 15. In assenza di entrambi, la Conferenza di Servizio è presieduta dal Dirigente Scolastico più anziano d'età, tra i partecipanti alla seduta, facente parte del Comitato di Gestione.
6. Alla Conferenza di Servizio prendono parte i Dirigenti Scolastici delle Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete, nonché i soggetti di coordinamento o i legali rappresentanti delle scuole paritarie aderenti alla Rete.
7. In caso di impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizio, il Dirigente Scolastico interessato può delegare solo ed esclusivamente un altro Dirigente Scolastico della Rete Pedemontana, che in tal caso ha facoltà di voto anche e per conto del delegante.
8. In caso di impossibilità a partecipare alla Conferenza di Servizio, il soggetto di coordinamento o il legale rappresentante di scuola paritaria aderente alla Rete può delegare solo ed esclusivamente un altro soggetto di coordinamento o legale rappresentante di altra scuola paritaria aderente alla Rete Pedemontana, che in tal caso ha facoltà di voto anche e per conto del delegante.
9. A ciascun Dirigente Scolastico o soggetto di coordinamento/legale rappresentante può essere conferita una sola delega. L'esercizio della delega non è consentito al Dirigente Scolastico coordinatore della Rete di Ambito, né al Dirigente Scolastico coordinatore del Polo per la Formazione.
10. Quando la Conferenza di Servizio tratta questioni riguardanti i servizi amministrativi o le materie di cui all'art.1 c.72 della Legge 107/2015, prendono parte alla seduta anche i Direttori dei Servizi Generali, Amministrativi ed Ausiliari delle scuole della Rete, senza potere di voto ma con diritto di parola. In tale occasione il Direttore dei Servizi Generali, Amministrativi ed Ausiliari della scuola capofila della Rete Pedemontana assume funzioni di referenza e coordinamento dei colleghi di pari profilo.

11. Alla Conferenza di Servizio sono assegnati i seguenti compiti:
  - a) programmare e approvare le attività della Rete per il raggiungimento delle finalità individuate;
  - b) deliberare la costituzione delle micro-reti di cui al precedente art. 7, sulla base di specifica esigenza o necessità rilevata;
  - c) adottare ogni altra determinazione, previa acquisizione, se necessaria, delle deliberazioni degli organi collegiali competenti delle singole Istituzioni Scolastiche;
  - d) determinare la quota annuale a carico delle Istituzioni Scolastiche aderenti per il generale funzionamento della Rete;
  - e) individuare l'Istituzione Scolastica capofila di Ambito e la Scuola Polo per la Formazione;
  - f) designare i componenti del Comitato di Gestione di cui al successivo art. 16;
  - g) conferire deleghe specifiche al Comitato di Gestione su eventuali azioni che hanno presentato carattere di urgenza o che necessitano di rapidità di esecuzione, fermo restando l'obbligo di ratifica dell'operato del Comitato di Gestione nella prima seduta utile della Conferenza di Servizio;
  - h) deliberare e ratificare la costituzione delle micro-reti determinando, nel contempo, l'eventuale misura del contributo finanziario da erogare a favore delle stesse, nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 c. 2.
12. La Conferenza di Servizio è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei componenti, comprese le deleghe validamente espresse.
13. In ciascuna seduta il Presidente apre la discussione sui singoli punti all'o.d.g. illustrando sinteticamente le problematiche e le proposte, per un tempo di norma non superiore a dieci minuti.
14. Il Presidente coordina gli interventi al dibattito, che avviene secondo le seguenti modalità:
  - a) richieste di chiarimenti sul contenuto delle proposte;
  - b) risposta del proponente;
  - c) presentazione di eventuali proposte alternative o emendamenti;
  - d) dichiarazione di voto od osservazioni.
15. Per poter intervenire, è necessario iscriversi a parlare, anche per alzata di mano, presso la presidenza. Nessuno può intervenire nel dibattito, se non abbia chiesto e ottenuto la parola dal Presidente.
16. Tutti i membri della Conferenza di Servizio, avuta la parola dal Presidente, hanno diritto ad intervenire sugli argomenti in discussione, secondo l'ordine di iscrizione, senza essere interrotti e per il tempo previsto. La durata degli interventi non può eccedere i 5 minuti.
17. Nell'intervento si specificherà se trattasi: a) di richieste di chiarimenti; b) di proposte in alternativa o emendamenti; c) di proprio parere a sostegno o rifiuto della proposta.
18. Il Presidente, al termine degli interventi, ha diritto di replica per un tempo massimo di 5 minuti. In tale intervento il Presidente può manifestare la volontà di far proprie le proposte di rettifica o rifiutarle.
19. Per ogni argomento all'O.d.G. il Presidente, di norma, dà la parola a chi la richiama, non più di due volte e, la seconda, per una breve replica. Ulteriori repliche potranno essere ammesse con delibera favorevole dell'assemblea.
20. Tutte le decisioni vengono assunte dalla Conferenza di Servizio a maggioranza dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
21. Di ogni Conferenza di Servizio viene redatto apposito verbale. Il segretario verbalizzante è individuato dal Presidente.
22. Su specifico e motivato invito, possono partecipare alle sedute soggetti esterni ai fini di particolari contributi e/o consulenze.

#### **Art. 14**

#### **Coordinatore della Rete di Ambito**

1. Il Coordinatore della Rete di Ambito è individuato nella persona del Dirigente Scolastico della scuola capofila della Rete. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile allo scadere del triennio.
2. In qualità di rappresentante legale dell'Istituzione Scolastica "capofila" della Rete Pedemontana garantisce:
  - a) il coordinamento generale della rete sotto i diversi profili (organizzativo, amministrativo contabile e documentale);
  - b) le condizioni logistiche dei lavori della Conferenza di Servizio di cui all'art. 13;
  - c) il rispetto del criterio della trasparenza, della correttezza amministrativa e la tutela della privacy;
  - d) la sana e corretta gestione del fondo comune della Rete di cui all'art. 11, nonché la rendicontazione annuale del medesimo alla Conferenza di Servizio.
3. Nell'ambito della funzionalità della Rete:
  - a) assume la rappresentanza della Rete;
  - b) convoca e presiede la Conferenza di Servizio e ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, per la parte di propria competenza;

- c) convoca e presiede il Comitato di Gestione di cui al successivo art. 16 e cura l'esecuzione delle relative decisioni, per la parte di propria competenza;
  - d) assicura il collegamento tra la Rete di Ambito, il Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, il Dirigente dell'Ambito territoriale di Catania e i Coordinatori delle altre reti di ambito della Città Metropolitana di Catania;
  - e) implementa ogni attività istruttoria e di gestione per la realizzazione delle attività programmate, per quanto di propria competenza;
  - f) cura gli aspetti finanziari e contabili connessi alla realizzazione delle attività, delle azioni e delle iniziative promosse dalla Rete, anche su eventuali indicazioni del Comitato di Gestione di cui al successivo art. 16, predisponendo la documentazione da allegare alla rendicontazione finanziaria.
4. In caso di impedimento temporaneo viene sostituito, nella presidenza della Conferenza di Servizio, dal Coordinatore del Polo per la Formazione.

#### **Art.15**

#### **Coordinatore del Polo per la Formazione**

1. Il Coordinatore del Polo per la Formazione è individuato nella persona del Dirigente Scolastico della scuola Polo per la Formazione.
2. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile allo scadere del triennio.
3. In qualità di rappresentante legale dell'Istituzione Scolastica Polo per la Formazione assume i seguenti compiti:
  - a) realizza le attività delegate, dal MIUR o dalla Rete di Ambito, e riferite alla formazione;
  - b) coordina la Rete per gli aspetti organizzativi ed operativi nell'ambito della formazione ed azioni ad essa collegate;
  - c) gestisce i finanziamenti per la formazione, curando al contempo l'istruttoria delle pratiche necessarie alla realizzazione delle attività formative programmate;
  - d) garantisce il rispetto del criterio della trasparenza, della correttezza amministrativa e della tutela della privacy;
  - e) per i progetti realizzati dalle micro-reti approvate dalla Conferenza di Servizio, finanziati con i fondi per la Formazione assegnati alla Rete, cura il solo aspetto contabile, previa acquisizione di tutti gli atti amministrativi relativi all'attuazione degli interventi, che restano a carico della scuola capofila della micro-rete.

#### **Art. 16**

#### **Comitato di Gestione**

1. Il Comitato di Gestione è individuato in seno alla Conferenza di Servizio di cui all'art. 13 ed è costituito da 7 (sette) componenti, come di seguito specificato:
  - a) membro di diritto: Coordinatore della Rete di Ambito, che lo presiede;
  - b) membro di diritto: Coordinatore del Polo per la Formazione;
  - c) membro elettivo: un Dirigente Scolastico di Circolo Didattico;
  - d) membro elettivo: un Dirigente Scolastico di Scuola Secondaria di Primo Grado;
  - e) membro elettivo: un Dirigente Scolastico di Istituto Comprensivo;
  - f) membro elettivo: un Dirigente Scolastico di Istituto Secondario di Secondo Grado;
  - g) membro elettivo: un soggetto di coordinamento/legale rappresentante di Istituzione Scolastica paritaria.
2. Qualora il Coordinatore della Rete di Ambito e il Coordinatore del Polo per la Formazione coincidano nella medesima persona, un membro di diritto viene sostituito da un altro membro elettivo, indipendentemente dall'ordine e grado di scuola di appartenenza.
3. I membri elettivi vengono individuati dai Dirigenti Scolastici / soggetti di coordinamento / legali rappresentanti in servizio presso le medesime tipologie di scuola.
4. Nelle condizioni di cui al comma 2, il membro elettivo che sostituisce il membro di diritto è eletto da tutti i membri della conferenza, indipendentemente dall'ordine e grado di scuola di appartenenza.
5. Il Comitato di Gestione dura in carica un triennio.
6. È convocato, con atto formale e con esplicita indicazione dei punti posti all'o.d.g., esclusivamente dal Coordinatore della Rete di Ambito ogni qualvolta lo stesso ne ravvisi la necessità, oppure su richiesta di almeno quattro componenti.
7. La convocazione è resa ufficiale attraverso la pubblicazione all'albo della Rete e inviata agli interessati per mezzo PEC, alla casella di posta elettronica certificata dell'Istituzione Scolastica, ordinariamente almeno

cinque giorni prima della data di convocazione.

8. Per questioni rilevanti ed urgenti la convocazione può essere effettuata con anticipo non inferiore a 24 (ventiquattro) ore.
9. Le sedute hanno validità se sono presenti almeno quattro componenti.
10. Le decisioni del Comitato di Gestione sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. Di ciascuna seduta è redatto processo verbale. Il segretario verbalizzante è designato dal Presidente.
12. Il Comitato di Gestione ha i seguenti compiti:
  - a) supporta, ove necessario, il Coordinatore della Rete di Ambito e il Coordinatore del Polo per la Formazione nella gestione dei progetti e delle attività già deliberati dalla Conferenza di Servizio;
  - b) cura, quando necessaria, l'istruzione dei lavori della Conferenza di Servizio;
  - c) delibera sulle questioni riguardanti le materie delegate dalla Conferenza di Servizio che presentano carattere di urgenza o che necessitano di rapidità di esecuzione, fatta salva la successiva ratifica da parte dell'organo delegante;
  - d) propone alla Conferenza di Servizio l'eventuale modifica della quota associativa.

#### **Art. 17**

##### **Coordinatore della micro-rete**

1. Il Coordinatore della micro-rete svolge tutti i compiti necessari alla realizzazione, da parte della micro-rete, delle attività riconosciute e approvate dalla Conferenza di Servizio.
2. Collabora con il Coordinatore della Rete di Ambito, con il Coordinatore del Polo per la Formazione e con il Comitato di Gestione.
3. Cura e predispone tutta la documentazione propedeutica all'erogazione dei pagamenti da parte della scuola Polo per la Formazione.

#### **Art. 18**

##### **Modalità di individuazione della scuola capofila della Rete di Ambito e della scuola Polo per la Formazione**

1. La scuola capofila della Rete di Ambito e la scuola Polo per la Formazione sono individuate dalla Conferenza di Servizio.
2. I Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche interessate esprimono la loro volontà a candidarsi.
3. Acquisite le disponibilità, se il numero di candidati per ciascuna funzione è superiore a uno, si procede alla votazione per scrutinio segreto e in modalità separata, tanto per la designazione della scuola capofila della Rete di Ambito che per la scuola Polo per la Formazione.
4. Nel caso in cui nessuna delle Istituzioni Scolastiche candidate ottenga, in prima votazione, la maggioranza assoluta si procede al ballottaggio.
5. I Dirigenti Scolastici di dette Istituzioni assumono, per il triennio di riferimento, rispettivamente il ruolo di "*Coordinatore della Rete di Ambito*" e di "*Coordinatore del Polo di Formazione*".
6. Le designazioni non sono modificabili nell'arco del triennio di individuazione.
7. Allo scadere del triennio si procede con le stesse modalità alla designazione di due nuove Istituzioni Scolastiche.

#### **SEZIONE 4: NORME FINALI**

#### **Art. 19**

##### **Trasparenza e pubblicità delle decisioni**

1. Le determinazioni assunte dalla Rete Pedemontana e le rendicontazioni finanziarie sono oggetto di pubblicazione sui siti web della scuola capofila della Rete di Ambito e della scuola Polo per la Formazione, ovvero su eventuale sito web dedicato alla rete di Ambito, nel rispetto del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., nonché del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.

#### **Art. 20**

##### **Clausole finali e di salvaguardia**

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e del D.M. n. 305 del 07/12/2006 e ss. mm. e ii., le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Pedemontana devono garantire che i dati personali - forniti o acquisiti a qualsiasi titolo dalla scuola capofila della Rete di Ambito, o dalla scuola Polo per la Formazione, o dalle stesse Istituzioni Scolastiche aderenti per la realizzazione di progetti e attività della Rete - saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse agli adempimenti richiesti per l'esecuzione degli obblighi di cui al presente regolamento.
2. Il presente Regolamento viene inviato in formato digitale alle Istituzioni Scolastiche aderenti, per la relativa pubblicazione all'albo e nella sezione del sito web istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente", nonché per il deposito agli atti.
3. Le Istituzioni Scolastiche aderenti alla Rete Pedemontana si impegnano a riportare, sul proprio sito, il collegamento alle sezioni o al sito web dedicato di cui al precedente art. 19.
4. Il presente Regolamento può essere integrato/modificato in qualunque momento dalla Conferenza di Servizio della Rete Pedemontana, in base alle esigenze da questa rilevate, ovvero a fronte di modifiche e/o integrazioni della normativa vigente o a seguito di emanazione di successive indicazioni di dettaglio da parte dell'Amministrazione Centrale.
5. Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Testo approvato e sottoscritto in data 10/02/2017 dalla Conferenza di Servizio dei Dirigenti Scolastici della Rete Pedemontana, come da elenco allegato.

Denominazione Istituto	Dirigente Scolastico
I CD "SANTE GIUFFRIDA" ADRANO	Lorena Loredana
II CD "DON A. LA MELA" ADRANO	Cali Pierina
III CD "NICOLO' POLITI" ADRANO	Centamore Giuseppa
I.C. "GIUSEPPE GUZZARDI" ADRANO	Grassia Biagia
II IST. COMPRENSIVO ADRANO	D'Urso Giuseppe
SMS "GIUSEPPE MAZZINI" ADRANO	Borzi Alfio
I.I.S. "PIETRO BRANCHINA" ADRANO	Furnari Giuseppina
CD "TERESA DI CALCUTTA" BELPASSO	Galvagno Provvidenza
I.C.S. "GIOVANNI PAOLO II" BELPASSO	Schembri Elga Maria Grazia
SMS "N. MARTOGLIO" BELPASSO	Spampinato Anna
CD "S. G. BOSCO" BIANCAVILLA	Amato Mario
II CD BIANCAVILLA	Gennaro Benedetta
I.C. "A. BRUNO" BIANCAVILLA	Di Maita Agata
CD "NICOLA SPEDALIERI" BRONTE	Mancuso Francesco
II CD BRONTE	Spitaleri M. Gabriella
IS "VEN. IGNAZIO CAPIZZI" BRONTE	Emmanuele Grazia
IS "BENEDETTO RADICE" BRONTE	Calanna Maria Pia
SMS "L. CASTIGLIONE" BRONTE	Magaraci Maria
C.D. "G. FAVA" MASCALUCIA	Capodicasa Maria Gabriella
IC "FEDERICO II DI SVEVIA" MASCALUCIA	Consoli Giuseppa
IC "LEONARDO DA VINCI" MASCALUCIA	Roccaro Lucia
I.I.S. LICEO "C. MARCHESI" MASCALUCIA	Sciuto Lucia
IC "C. DUSMET" NICOLOSI	Mosca Concetta
IPSSAT "ROCCO CHINNICI" NICOLOSI	Mondati Anna Maria
C.D. "G. LOMBARDO RADICE" PATERNÒ	Peri Ornella
CD "GIOVANNI XXIII" PATERNÒ	Maniscalco Roberto
III CD PATERNÒ	Ciccia Alfio
IC "G. MARCONI" PATERNÒ	Russo Maria Santa



IC "DON MILANI" PATERNÒ	Santagati Carmelo
IC "G.B. NICOLOSI" PATERNÒ	Morsellino Giuseppa
IS "M. RAPISARDI" PATERNÒ	Pagano Egidio
I.I.S. "FRANCESCO REDI" PATERNÒ	Galeano Silvio
SMS "VIRGILIO" PATERNÒ	Santangelo Angela Maria
LICEO STATALE "FRANCESCO DE SANCTIS" PATERNÒ	Di Mauro Santa
LS "FERMI" PATERNÒ	Biuso Donato
I.T.E. "GIOACCHINO RUSSO" PATERNÒ	Centamore Concetta
IC "S. CASELLA" PEDARA	Rizza Ferdinando
IC "DON BOSCO" S. M. LICODIA	Sambaturo Luciano
I.C. "VITTORINI" S. P. CLARENZA	Fiscella Angela